

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica

pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE N. 016/23 D.D. 06.11.2023

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Tarvisio.

Variante n. 88 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 46 del 31.07.2023.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Il comune di Tarvisio, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 38 del 27.07.2022 e n. 68 del 25.11.2022, ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007, la Variante n. 88 al PRGC.

La Giunta regionale con delibera n. 631 del 29.03.2023 ha ritenuto di esprimere, in merito alla Variante suddetta, alcune riserve vincolanti, facendo proprio il parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 07/23 del 24.03.2023.

Con nota prot. 187623 del 30.03.2023 la soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al comune di Tarvisio, ai fini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della Variante in questione, entro i termini di deposito previsti per legge sono state presentate n. 2 osservazioni e nessuna opposizione.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 31.07.2023, ha approvato la Variante in oggetto, modificata in parziale accoglimento delle riserve formulate dalla Giunta regionale e delle due osservazioni pervenute nei termini di deposito.

Per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la Giunta comunale, in qualità di autorità competente, con deliberazione n. 206 del 01.12.2022 ha stabilito di escludere la Variante dalla procedura di VAS. Il provvedimento di esclusione è stato fatto proprio dalla deliberazione consiliare di approvazione della Variante.

La deliberazione consiliare di approvazione della Variante e la relativa documentazione tecnica amministrativa sono pervenute al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in data 09.08.2023. A seguito di ciò, con nota prot. 494191 del 30.08.2023, il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica ha comunicato al comune di Tarvisio l'avvio del procedimento, ai sensi di legge.

Fra la documentazione amministrativa pervenuta, figurano sia gli atti di intesa sottoscritti tra Comune, Demanio dello Stato e Demanio della Regione, sia quelli tra Comune, RFI ed ANAS.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Unitamente all'atto deliberativo consiliare n. 46 d.d. 31.07.2023, il comune di Tarvisio ha fatto pervenire a questo Servizio la seguente documentazione in formato digitale:

- "VARIANTE P.R.G.C. n.88 Adeguamento al PPR Fascicolo 1 Relazione";
- "VARIANTE P.R.G.C. n.88 Adeguamento al PPR Fascicolo 2 Piano Struttura";
- "VARIANTE P.R.G.C. n.88 Adeguamento al PPR Fascicolo 3 Normativa di attuazione Integrata con Riserve vincolanti (D.G.R. N. 631 del 29 MARZO 2023) e Osservazioni" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. VARIANTE n.88 Adeguamento al PPR Tav. 1a PPR";
- "P.R.G.C. VARIANTE n.88 Adeguamento al PPR Tav. 1b PPR";
- "P.R.G.C. VARIANTE n.88 Adeguamento al PPR Tav. 2 PRGC vigente";
- "P.R.G.C. VARIANTE n.88 Adeguamento al PPR Tav. 3a Zonizzazione" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. VARIANTE n.88 Adeguamento al PPR Tav. 3b Zonizzazione" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. VARIANTE n.88 Adeguamento al PPR Tav. 4 Piano Struttura" versione giugno 2023;
- "VARIANTE P.R.G.C. n.88 Verifica di assoggettabilità a VAS Rapporto preliminare";
- "VARIANTE PRGC N. 88 Adeguamento al PPR Riserve Vincolanti (D.G.R. N. 631 del 29 MARZO 2023)";
- "VARIANTE PRGC N. 88 di Adeguamento al PPR Osservazioni";
- "P.R.G.C. Normativa di attuazione aggiornata a seguito di approvazione Variante PRGC n. 88" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. aggiornamento a variante n. 88 TAV. P5.1 Piano Struttura" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. aggiornamento a variante n. 88 TAV. P4.A Tarvisio Nord" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. aggiornamento a variante n. 88 TAV. P4.2 Camporosso" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. aggiornamento a variante n. 88 TAV. P4.5 Tarvisio-Boscoverde" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. aggiornamento a variante n. 88 TAV. P4.6 Coccau-S. Antonio" versione giugno 2023;
- "P.R.G.C. aggiornamento a variante n. 88 TAV. P4.12 Rutte-Plezzut-Riofreddo" versione giugno 2023;
- Nota intese Agenzia del Demanio prot. n. 7407 del 15.09.2023;
- Nota intese Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio Demanio prot. n. 0169758/P/GEN del 06.10.2022;
- Nota intese RFI-rete ferroviaria italiana prot. n. RFI-NEMI.DOI.TS\PEC\P\2023\0002651 del 19.05.2023;
- Nota intese ANAS, prot. n. 0443250 del 08.06.2023;
- Scansione delle osservazioni presentate alla Variante.

ESAME DELLA VARIANTE APPROVATA

Di seguito si riportano per estratto (in *corsivo*) le riserve regionali espresse nel parere n. 07/23 del 24.03.2023 del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nonché si richiamano in sintesi le controdeduzioni assunte al riguardo dall'Amministrazione comunale (riportate per esteso nell'elaborato "Riserve vincolanti (D.G.R. N. 631 DEL 29 MARZO 2023)", dando conto, di seguito, dell'esito dell'esame istruttorio effettuato dallo scrivente Servizio.

A) Superamento delle riserve regionali

RISERVA 01

Ai fini del raccordo e coordinamento tra i contenuti puntuali introdotti dalla Variante in oggetto e il vigente PRGC del comune di Tarvisio, la riserva così si esprimeva:

a) nelle vigenti norme tecniche di attuazione del PRGC, in tutti gli articoli riferibili a zone o ad elementi di Piano riscontrabili anche negli elaborati e nella disciplina di cui alla presente Variante, dovrà essere aggiunto specifico comma per precisare che, nel caso di aree ed immobili ricadenti all'interno dell'ambito sottoposto alle tutele di cui al DM del 15/05/1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti), così come perimetrato negli elaborati di

- PRGC, valgono i disposti normativi e gli elaborati di Piano di cui alla Var. 88 al PRGC;
- b) dovrà essere garantita l'univoca associazione degli ambiti del territorio comunale al corrispettivo elaborato di livello strutturale ed operativo, prevedendo una forma di raccordo tra la cartografia generale e gli elaborati prodotti per l'ambito della Variante in oggetto.

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha modificato gli elaborati del PRGC vigente, in accoglimento delle indicazioni impartite.

Nello specifico sono state modificate le norme di attuazione del PRGC, con introduzione negli articoli riguardanti ZTO presenti sia nell'ambito oggetto di Variante che nel resto del territorio comunale, del riferimento ai rispettivi elaborati di PRGC (conseguentemente alla scelta operata dal Comune di realizzare distinti elaborati grafici e normativi per le aree interessate dal DM 15.05.1956 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti) e con lo stralcio degli articoli riferibili alle zone di PRGC disciplinate unicamente dagli elaborati di Variante, in quanto non riscontrabili nell'ambito esterno al DM sopracitato.

Risultano inoltre modificati gli elaborati vigenti del Piano struttura e del Piano Operativo (zonizzazione), dai quali è stata rimossa la zonizzazione delle Aree sottoposte alla tutela paesaggistica sopracitata, in quanto riportata nella documentazione introdotta nel PRGC con la Variante in oggetto.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

Sulla base delle integrazioni e specificazioni operate dal Comune, la Riserva 01 si considera superata.

RISERVA 02

La riserva richiedeva il recepimento delle perimetrazioni dei Paesaggi del bene ex art. 136 così come riportati nel PPR, in quanto nella relazione illustrativa della Variante venivano segnalate delle modifiche apportate dal Comune. Nello specifico, la richiesta consisteva:

Negli elaborati "TAV.1a" e "TAV.1b", nonché negli elaborati del PRGC, vengano recepiti i perimetri del Piano paesaggistico regionale, scaricabili anche in formato gpkg dal webgis del PPR o in formato shape file dal Catalogo Irdat dei dati ambientali e territoriali della Regione FVG.

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune precisa di avere già ottemperato a quanto sollevato dalla riserva, in quanto i perimetri dei paesaggi in cui si articola il bene paesaggistico ex art. 136 assunti nella documentazione di Variante recepiscono, anche a livello di strati informativi, il dato riportato dal PPR.

Tuttavia, la Relazione di Variante non risulta tra i documenti modificati a seguito dell'accoglimento delle riserve regionali e, pertanto, dal Cap. 8.2.9. "Le perimetrazioni degli ambiti di paesaggio" non risulta rimosso il riferimento alle "modifiche non sostanziali alle perimetrazioni interne dei paesaggi", oggetto specifico della riserva formulata.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

Si ritiene che il Comune non abbia risposto compiutamente alla riserva.

Fermo restando il recepimento negli elaborati grafici di Variante dei perimetri dei paesaggi di cui alla Scheda Allegato Dbb del PPR, non risulta coerentemente aggiornato il relativo paragrafo descrittivo della Relazione di Variante, nel quale si afferma un intervento comunale di modifica di detti perimetri. Tale affermazione potrebbe ingenerare dubbi in merito a quanto poc'anzi sottolineato, facendo quindi pensare, al contrario, che il perimetro dei paesaggi riportato nella Variante approvata, in verità non coincida con quello di PPR.

Si ritiene che, alla luce di quanto sopra considerato, la Riserva 02, per potersi dire completamente superata, richieda di introdurre necessariamente nella Variante, la seguente modifica:

- stralcio del Cap. 8.2.9, dalla Relazione di Variante.

RISERVA 03

Si richiama qui il Comune agli adempimenti previsti dal co. 3 dell'art. 57 quater della LR n. 5/2007 per l'attività di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR e, tra questi, in particolare al recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici interessati. (...)

a) al fine di ottemperare all'obbligo di recepimento delle Prescrizioni del PPR, andrà inserito espressamente nelle norme tecniche di attuazione del PRGC un rinvio recettizio e dinamico alle prescrizioni stesse. Il recepimento consegue dal fatto che non risulta possibile proporre in questa sede alcuna modifica urbanistica in deroga alle prescrizioni paesaggistiche che per la Variante in esame, vertono sulla cogenza delle disposizioni d'uso di cui alla Scheda D-bb di PPR.

Tale obbligo, come già sopra ricordato, opera anche in applicazione della prescrizione "è fatto divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di adozione del Piano Paesaggistico", esecutiva per tutti i paesaggi della Scheda, ad esclusione del paesaggio del "Confine di Stato".

In merito ai richiami alle categorie di intervento edilizio presenti nella Scheda summenzionata, va ricordato che circa le definizioni delle stesse, andrà fatto riferimento, come sottolineato nelle NTA del PPR, all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui, fra gli interventi di nuova costruzione, rientra anche l'ampliamento di edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente, ferma restando l'esclusione degli interventi pertinenziali, qualora comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale. Rispetto alla prescrizione volta a impedire nuovi consumi di suolo, non rileverebbero contrasti neppure le sopraelevazioni qualora eseguite senza modifiche della sagoma preesistente. Le compensazioni volumetriche (nuove opere contestuali a demolizioni di pari superficie coperta) non manifestano contrasto rispetto al divieto di non costruire ex novo, ma rilevano agli effetti della compatibilità paesaggistica qualora ai fini dell'esecuzione degli interventi, dovessero venir individuati suoli naturali;

b) il documento denominato "Fascicolo 2 – Piano Struttura" andrà posto in coerenza con la disciplina d'uso di cui alla Scheda D-bb di PPR, come di seguito specificato:

- 1) punto 1. SISTEMA DELLA RESIDENZA. Al sottosistema 1.3. SOTTOSISTEMA AMBITI DELLE AREE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE alla colonna "strategie", la prima riga "consentire limitati ampliamenti delle aree destinate al completamento residenziale", andrà precisato che, in sede azzonativa operativa correlata alla presente strategia, comunque dovrà essere osservata la prescrizione di PPR inerente il divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo il dato quantitativo già previsto nello strumento urbanistico comunale vigente alla data di adozione del PPR;
- 2) punto 4. SISTEMA DELLE AREE TURISTICO RICETTIVE. Al sottosistema 4.1. AMBITI DELLE ATTREZZATURE TURISTICO-RICETTIVE, alla colonna "strategie", ai punti "ammettere operazioni di sostituzione di aree inattuate dopo cinque anni dalla vigenza della previsione urbanistica a favore di aree di nuova individuazione" e "ammettere ampliamenti se finalizzati alla riqualificazione (con aumento della classificazione) e alla realizzazione di servizi", andrà precisato che, in sede azzonativa operativa correlata alle presenti strategie, comunque dovrà essere osservata la prescrizione di PPR inerente il divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo il dato quantitativo già previsto nello strumento urbanistico comunale vigente alla data di adozione del PPR. Le "operazioni di sostituzione di aree inattuate" richiamate dalla strategia, non consentono incrementi alle superfici coperte massime già prestabilite. Il riconoscimento di eventuali "aree di nuova individuazione" necessita, in ogni caso, di elementi che ne condizionino l'ammissibilità e l'integrazione sotto il profilo paesaggistico;
- 3) al sottosistema di cui al precedente punto 2), alla colonna "cogenza", la frase "riduzione o ampliamento dei perimetri nel limite del 10% dell'ambito oggetto di variazione" dovrà essere integrata precisando che dall'eventuale ampliamento non potranno derivare possibilità edificatorie in contrasto con la prescrizione di PPR inerente il divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo il dato quantitativo già previsto nello strumento urbanistico comunale vigente alla data di adozione del PPR;
- 4) al sottosistema 4.5. AMBITI PER L'ESERCIZIO DEL GOLF AREA TURISTICO RESIDENZIALE, alla colonna "strategie", la terza riga "ammettere la realizzazione di una volumetria max pari a 6000 mc", in mancanza di condizioni e di modalità insediative idonee a comprovare una qualificata integrazione paesaggistica, andrà sostituita ripristinando la volumetria massima prevista dal Piano vigente alla data di adozione del PPR. In ogni

caso, anche qui, opererebbe la limitazione edificatoria di cui alla prescrizione di PPR inerente il divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni;

5) punto 10. IL CONSUMO DI SUOLO. Tale capitolo andrà rivisto alla luce del recepimento della prescrizione "è fatto divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di adozione del Piano Paesaggistico", cogente per tutti i paesaggi individuati dall'Allegato-Scheda D-bb ad eccezione del paesaggio del Confine di Stato. Nel capitolo suindicato, come già precedentemente ricordato, andrà specificata la necessità di riferirsi alle categorie di intervento di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove gli interventi di nuova costruzione risultano comprensivi anche degli ampliamenti di edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente, ferma restando l'esclusione degli interventi pertinenziali, qualora comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale.

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune non ha inteso accogliere nessuno dei rilievi puntuali sopra richiamati. La principale motivazione addotta in risposta alla riserva regionale verte sulla presunta non competenza della Regione ad intervenire nel procedimento di adeguamento del PRGC al PPR, in quanto l'esclusiva titolarità "è della Soprintendenza che ha operato con l'istituto del silenzio assenso decorsi 90 giorni dalla conoscenza dell'atto". Le ulteriori argomentazioni prodotte ribadiscono alcuni argomenti già avanzati nella Relazione illustrativa della Variante, invocando difetti di coerenza nella formulazione dei contenuti vincolanti della Scheda Dbb di PPR, laddove Obiettivi generali e Indirizzi e Direttive relative ai beni paesaggistici interessati, regolando e limitando, invece, le trasformazioni comportanti consumo di suolo, implicitamente non le escluderebbero al pari di quanto affermato dalla prescrizione "è fatto divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni,", riportata in altra sezione del PPR.

Il Comune obbietta infine sul fatto che la tematica possa essere affrontata in modo più organico all'interno della procedura di conformazione dei PRGC al PPR, come prospettato nella riserva, in quanto la documentazione prodotta per la Variante in oggetto (di adeguamento paesaggistico) è ritenuta esaustiva ai fini del puntuale recepimento e declinazione della disciplina d'uso di PPR, ritenendo con ciò (o perlomeno tale è la lettura che sembra proporre il Comune) che l'operazione condotta con la Variante in argomento sia comprensiva di tutti i contenuti richiesti ai fini della conformazione del PRGC al PPR.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

Va sottolineato in via generale che la partecipazione attraverso l'espressione di pareri formali, da parte degli organi ministeriali competenti ai procedimenti di adeguamento e conformazione dei PRGC e delle loro varianti, ai sensi dell'art. 13, co. 6 delle NTA del PPR, non può precludere all'Amministrazione regionale l'esercizio di verifica del rispetto della previsione urbanistica comunale, riguardo ai contenuti della pianificazione territoriale sovraordinata. In tal senso, l'articolo 63 bis della L.R. 5/2007, pare sufficientemente chiaro ed esplicito. Tale compito di verifica, disciplinato dalla legge coerentemente alle finalità proprie della Regione che è chiamata a prevenire e rimuovere eventuali contrasti degli atti di pianificazione di livello locale, non può venir meno neppure a fronte di previsioni di pianificazione comunale che insistano in particolare su aree a forte valenza ambientale sottoposte al controllo statale finalizzato ad assicurare la tutela paesaggistica.

Su tale accezione, interpretando dunque l'obiettivo della verifica degli strumenti urbanistici nei casi di interessamento di beni paesaggistici, attraverso il duplice ruolo svolto dalle due amministrazioni pubbliche - Regione e Ministero della Cultura - che hanno concorso in accordo alla redazione del PPR (pur sempre agendo, ognuna all'interno della specifica finalità istituzionale che la contraddistingue), si è definita la riserva regionale vincolante di cui si sta argomentando.

Dell'effetto e della "portata" (ossia, dell'ambito di operatività) del parere attinente la valutazione dei piani comunali in Adeguamento al PPR, che il MIC esprime in base alla competenza ad esso attribuita dai vigenti atti legislativi e regolamentari, si è avuto modo di trattare nuovamente e di ridiscutere in occasione di un recente e informale incontro avvenuto tra lo scrivente Servizio e il comune di Tarvisio, successivamente alla consegna presso la sede regionale della documentazione della Variante approvata.

Ad esito di tale incontro, il responsabile del Servizio determinava e conseguentemente assumeva la nuova linea interpretativa e operativa, secondo cui a fronte di una valutazione favorevole (espressa o tacita) del MIC sulla previsione urbanistica di PRGC, rispetto ai contenuti di PPR (valutazione preordinata all'adozione della Variante,

come richiesto dalla L.R. 5/2007), l'eventuale concomitante riserva della Regione che, presupponendo un contrasto nella stessa previsione urbanistica comunale, dovesse invocare a quadro normativo sovraordinato di riferimento le stesse disposizioni di PPR, non ritrova ragione di formulazione, a meno che la riserva citata non ponga in premessa alla sua eccezione, richiami espliciti ad elementi ostativi riconducibili a norme e strumenti diversi dal PPR.

Circa l'obiezione del Comune secondo cui il contenuto della scheda Dbb del PPR presenterebbe incongruenze per il fatto che quanto espresso nell'ambito degli obiettivi generali, indirizzi e direttive, non parrebbe allineato con la cogenza del divieto posto dalla prescrizione per i singoli paesaggi, ci si limita qui a richiamare in via generale l'efficacia prevalente posta in capo alle prescrizioni come specificato all'art. 5 delle NTA del PPR.

Per quanto riguarda la considerazione comunale in base alla quale, in ragione del contenuto e procedimento della Variante in oggetto, in questa ultima già potrebbe ravvisarsi il pieno riscontro al PPR al pari di quanto dovrebbe derivare dal compimento del futuro e dovuto procedimento di Conformazione, si evidenzia al Comune la diversa natura e finalità riconosciute dalla legge regionale e dal regolamento attuativo D.P.Reg. 0126 del 2022, ai due summenzionati procedimenti: alla Conformazione, infatti, resta demandato lo sviluppo di un processo progettuale sull'intero territorio comunale, in modalità onnicomprensiva di tutti gli elementi e componenti del PPR, parte strategica inclusa.

Per effetto delle considerazioni tecniche ed istruttorie soprarichiamate, rinviando ancora alla succitata determinazione assunta dallo scrivente Servizio nel contesto del recente incontro svolto con il comune di Tarvisio, i rilievi della Riserva 03 non si intendono più preclusivi all'entrata in vigore della Variante. La Riserva 03 può dunque intendersi superata.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene comunque utile precisare al Comune che:

- rispetto a quanto riportato al punto 4. "SISTEMA DELLE AREE TURISTICO RICETTIVE" colonna "cogenza", con riferimento al periodo "riduzione o ampliamento dei perimetri nel limite del 10% dell'ambito oggetto di variazione", periodo che sembrerebbe voler mutuare disposizioni legislative già in vigore art. 63 sexies della L.R. 5/2007, ovvero ricondursi a modalità (limiti di flessibilità) non più oggi in atto la demarcazione tra procedure di variante di livello comunale e procedure di tipo ordinario, essendo indicata dalla legge (il succitato art. 63 sexies), vede in quest'ultima il riferimento primario ai fini dell'individuazione dei limiti e delle tipologie di variante. Il summenzionato periodo introdotto dal Comune, pertanto, deve intendersi applicabile per quanto compatibile con i contenuti dell'art. 63 sexies;
- il punto 10. "IL CONSUMO DI SUOLO", pur introducendo nelle strategie di attuazione del PRGC, limiti e condizioni per la verifica di compatibilità delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie con gli obiettivi specifici e la disciplina d'uso della Scheda Dbb del PPR, vista la disciplina procedurale legislativa e regolamentare ad oggi tuttora vigente, non può ritenersi tale da sollevare il Comune dal sottoporre le future varianti urbanistiche di livello operativo, al preventivo parere paesaggistico di competenza dell'organo periferico del MIC.

RISERVA 04

La Variante introduce nell'elaborato "Tav 4 – PIANO STRUTTURA", all'interno del "SISTEMA RELAZIONALE", il tracciato della Via Romana antica. Di tale indicazione si ha riscontro nella legenda dell'elaborato, ma non nella cartografia. Si formula pertanto una Riserva vincolante (RO4), ritenendo necessario provvedere all'integrazione di tale elemento anche nella mappa cartografica.

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha accolto la riserva, inserendo il corretto riferimento alla "Via Romana antica" nell'elaborato del Piano struttura.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

Sulla base delle integrazioni operate dal Comune, la Riserva 04 si considera superata.

RISERVA 05

All'interno della zonizzazione di PRGC, riportata agli elaborati "Tav. 3a" e "Tav. 3b", è introdotta la sezione "ZONE DI RISPETTO E TUTELA PAESAGGISTICA" che individua alcuni degli elementi specificamente richiamati dalla disciplina d'uso della Scheda D-bb. In particolare, la Variante recepisce l'individuazione delle visuali sensibili e dei punti di belvedere richiamati per i Paesaggi della Via Romana antica e dei Borghi di Coccau, dei pendii boscati e dei prati, e per la Forra del torrente Slizza.

Sul punto si osserva che non risulta essere stato recepito il punto di visuale sul torrente Slizza (sul ponte della ciclovia), così come indicato nella scheda D-bb.

Si formula una Riserva vincolante (R05), affinchè tale indicazione venga inserita nell'elaborato grafico di Variante, dandone chiara leggibilità.

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha provveduto ad integrare la Tav. 3b relativamente al punto di visuale sul torrente Slizza.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

Sulla base delle integrazioni operate dal Comune, la Riserva 05 si considera superata.

RISERVA 06

Si evidenzia la necessità di coordinare lo strumento urbanistico comunale con gli strumenti sovraordinati di tutela idraulica e geologica. Pertanto, si formula una Riserva vincolante (Ro6), affinchè le aree indicate nell'elaborato vengano aggiornate ed opportunamente riferite:

- al PAIR, per le eventuali mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi;
- al PGRA, per l'individuazione delle aree a rischio idraulico e, se presenti, delle colate detritiche.

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha inteso recepire la riserva stralciando le aree di pericolosità PAIF dagli elaborati di zonizzazione dell'ambito di Variante (Tavv. 3a e 3b) e riformulando l'art. 59 di cui alle NTA riguardanti l'ambito tutelato dal DM 15 maggio 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio).

Sebbene non specificato nel documento di superamento delle riserve regionali, risulta inoltre essere stato correttamente aggiornato anche l'art. 69 – "Aree di pericolosità PAIF-PAIR-PGRA" delle vigenti Norme di PRGC. Tale modifica normativa, dettata e motivata dal recepimento di una normativa sovraordinata, per questo, può dirsi comunque compatibilmente inquadrabile nella Variante in oggetto.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

Sulla base delle integrazioni e modifiche operate dal Comune, la Riserva 06 si considera superata.

RISERVA 07

- a) il testo riporta, al Capo II, le "Zone di rispetto paesaggistico e zone di tutela paesaggistica", dove sono concentrate le principali innovazioni alla normativa vigente, in recepimento delle prescrizioni riportate dalla Scheda D-bb. Tuttavia, va precisato che l'intero ambito disciplinato dalla Variante in oggetto è sottoposto a tutela paesaggistica; pertanto, si ritiene opportuna una modifica alla titolazione del Capo II, richiamando, in luogo della generica tutela paesaggistica, lo specifico riferimento agli elementi introdotti in sede di Adeguamento al PPR;
- b) per orientare la consultazione delle norme, la rubrica dell'Art. 11 deve specificare il riferimento alle tutele di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42/2004;
- c) in coerenza rispetto ai piani di settore sovraordinati, il titolo VIII delle Norme di attuazione e la rubrica dell'Art. 59 dovranno essere riferiti al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha accolto la riserva, rinominando il Capo II del Titolo I "ELEMENTI, TRACCIATI E ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO" e recependo le modifiche richieste nelle rubriche indicate.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

Sulla base delle integrazioni e modifiche operate dal Comune, la Riserva 07 si considera superata.

RISERVA 08

La Riserva riguarda il rapporto con la disciplina d'uso dei beni paesaggistici interessati dalla Variante ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice, in coerenza con le gerarchie poste dall'articolo 143, comma 9, del Codice del paesaggio e dagli articoli 9, 19 e 20 delle NTA PPR:

si indica di introdurre al Capo II un articolo "4 ante" che chiarisca il rapporto con la disciplina d'uso dei beni paesaggistici interessati dalla Variante ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice, in coerenza con le gerarchie poste dall'articolo 143, comma 9, del Codice del paesaggio e dagli articoli 9, 19 e 20 delle NTA PPR.

A titolo collaborativo si indica la seguente formulazione:

"Art. 4 ante (Disposizioni generali per la tutela dei beni paesaggistici)

- 1. Per il bene paesaggistico di cui al DM del 15 maggio 1956 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale di Tarvisio e terreni circostante, sita nell'ambito del Comune di Tarvisio) tutelato ai sensi dell'articolo 136, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004, come riconosciuto e delimitato dal PPR nelle sue articolazioni in paesaggi, si dà applicazione alle prescrizioni di cui alla scheda D bb) allegata alla relazione metodologica del PPR.
- 2. Per i beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere c) e g), del decreto legislativo 42/2004 come riconosciuti e delimitati dal PPR:
- a) non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 23, comma 8, lettera a), e art. 28, comma 13, lettera a), delle NTA del PPR·
- b) sono ammessi, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale, gli interventi di cui all'art. 23, comma 8, lettera b), e art. 28, comma 13, lettera b), delle NTA del PPR purché realizzati nel rispetto delle condizioni indicate;
- c) non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'art. 23, comma 8, lettera c), e art. 28, comma 13, lettera c), delle NTA del PPR.
- 3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, NTA PPR la normativa d'uso contenuta nella scheda di cui al comma 1 è prevalente sulla disciplina dei beni paesaggistici di cui al comma 2 nei casi di antinomia tra prescrizioni che si ricollegano ad una medesima fattispecie."

Per agevolare la consultazione delle Norme di attuazione, si consiglia di allegare alle stesse un estratto della Scheda D-bb, riportante le prescrizioni di Tabella B relative ai Paesaggi nei quali è articolato l'ambito.

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha accolto parzialmente la formulazione suggerita in via collaborativa, poiché introducendo nelle NTA di Variante l'articolo 1bis (Disposizioni generali per la tutela dei beni paesaggistici), in riscontro all'oggetto della riserva, il testo inserito risulta mancante della precisazione interpretativa delle NTA di PPR, che si ritiene necessaria ai fini della corretta applicazione e gestione delle NTA stesse.

Il comma 3, infatti, rispetto al testo indicato dallo scrivente Servizio nella riserva, si limita a riproporre letteralmente il secondo periodo del co. 4 dell'art. 19 delle NTA del PPR "La normativa d'uso contenuta nelle schede è assorbente e prevalente rispetto alla disciplina dei beni paesaggistici tutelati per legge di cui al Capo III e rispetto alla disciplina d'uso degli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 16 delle NTA del PPR.", senza aggiungere quella specificazione attinente alla casistica in cui la suddetta "prevalenza" normativa, possa dispiegare il suo effetto, in tal misura. Tale specificazione, come già sottolineato, pare allo scrivente Servizio indispensabile a puntualizzare le modalità di gestione delle trasformazioni urbanistiche.

Va inoltre rilevato l'inserimento, senza peraltro averlo sostenuto da alcuna argomentazione, della parola "motivata" nell'ultimo periodo del comma 1, che pertanto risulta essere: "si dà applicazione motivata alle prescrizioni di cui alla scheda D bb) allegata alla relazione metodologica del PPR".

Il Comune, inoltre, non ha ritenuto di seguire il "consiglio" volto a richiamare testualmente le prescrizioni di Tabella B della Scheda D-bb.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

La riserva, per potersi definire totalmente superata, richiede che alla normativa della Variante sia apportata un'integrazione finalizzata a precisare il grado di efficacia e prevalenza della disciplina ex art. 136 del Codice Urbani, rispetto a quella dell'art. 142 dello stesso Codice. Oltre a ciò, dal testo del comma 1 approvato, andrà soppressa la parola "motivata".

Riassumendo, alla luce di quanto sopra riportato nel merito istruttorio, al fine del superamento della Riserva 08, risulta necessario introdurre nella Variante, le seguenti modifiche:

- dal comma 1 dell'art. 1 bis delle NTA di Variante, andrà eliminata la parola "motivata";
- il comma 3 dell'art. 1 bis delle NTA di Variante, come introdotto in approvazione, andrà sostituito dal seguente: "3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, NTA PPR la normativa d'uso contenuta nella scheda di cui al comma 1 è prevalente sulla disciplina dei beni paesaggistici di cui al comma 2 nei casi di antinomia tra prescrizioni che si ricollegano ad una medesima fattispecie."

RISERVA 09

La Riserva riguarda richieste di modifica puntuali alle NTA, e nello specifico:

- a) per completezza e chiarezza interpretativa, all'Art. 2, al punto "prescrizioni", il rinvio all'art. 28 del Piano Paesaggistico Regionale dovrà essere sostituito con il rinvio dinamico alla Scheda D-bb allegata alla relazione metodologica del PPR e con un rinvio interno all'Art. 4 ante;
- b) per completezza e chiarezza interpretativa, all'Art. 3, al punto "prescrizioni", dovrà essere inserito il rinvio dinamico alla Scheda D-bb allegata alla relazione metodologica del PPR e il rinvio interno all'Art. 4 ante. Inoltre, la disposizione normativa "all'interno di tale limite è vietato qualsiasi intervento, compresi l'abbattimento o l'estirpazione di piante", propone un divieto assoluto che non tiene conto di tutti i casi in cui è ammesso un abbattimento selettivo di piante (...);
- c) la "Categoria PP aree prative d'interesse paesaggistico", nel PRGC vigente è riferita a un particolare regime di inedificabilità attribuito a determinate aree di pregio ambientale, generalmente classificate in zona agricola. L'identica categoria è ripresa dalla Variante e disciplinata all'Art. 8 delle NTA, dove però non risulta confermato il regime di inedificabilità vigente per le aree non oggetto di Variante, (...). Si chiede pertanto al Comune di effettuare una verifica in merito alla compatibilità di detta disposizione con le esigenze di salvaguardia paesaggistica, con particolare riferimento alle visuali sensibili individuate dal Piano;
- d) ai fini del recepimento delle prescrizioni di tabella B, di cui alla Scheda D-bb del PPR, il Comune dovrà provvedere a dare attuazione alla specifica prescrizione del PPR sul divieto di consumo di suolo per nuove edificazioni all'interno delle norme di attuazione del PRGC, con specifico riferimento ai seguenti articoli:
 - Art. 12 Zone omogenee E3b Zone silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte
 - Art. 13 Zone omogenee E4 Zone di interesse agricolo-paesaggistico
 - Art. 16 Zone omogenee A aree centrali del capoluogo (sottoposta a PAC)
 - Art. 17 Zone omogenee BA di completamento soggette a particolare normativa tipologica
 - Art. 18 Zone omogenee B1 Zone centrali
 - Art. 19 Zone omogenee B2 Edifici isolati
 - Art. 20 Zone omogenee B3 Estensiva
 - Art. 21 Zone omogenee B/c Estensiva convenzionata
 - Art. 23 Zone omogenee C3 Piani attuativi vigenti o in corso di approvazione
 - Art. 24 Edifici di servizio nelle zone Ba-B1-B2 -B3
 - Art. 25 Categoria D2 Zone industriali ed artigianali di interesse comunale (ad eccezione dell'ambito D2 del Paesaggio del confine di Stato, ove la prescrizione limitativa del PPR sul consumo di suolo, non opera)
 - Art. 26 Zona omogenee D3 Insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti
 - Art. 27 Zona omogenea H3 Edifici commerciali esistenti
 - Art. 28 Zona BG2 alberghiera di completamento
 - Art. 29 Zona omogenea G2a /2 villaggio albergo
 - Art. 30 Zona G2a* Zone per lo sviluppo delle attrezzature ricettive in corrispondenza dell'area ex G.I.L.
 - Art. 31 Zona G2/CG Ambito turistico congressuale dell'ex Caserma Lamarmora
 - Art. 32 Categoria G2m Zona ricettivo-residenziale
 - Art. 33 Zone G2m/a zone ricettivo residenziali di nuovo impianto
 - Art. 34 Zona G2m/b G2mb/1 strutture alberghiere esistenti
 - Art. 35 Zone G2b Zone per campeggi

- Art. 36 Zona G2d area turistico residenziale del campo da golf
- Art. 37 Alberghi in zona impropria
- Art. 40 Zone omogenee AC attrezzature collettive
- Art. 44 Edifici dismessi in zona agricola;
- e) la Variante, con l'Art. 46, introduce una specifica disciplina per gli edifici dismessi e degradati o incongrui; il testo normativo proposto introduce per questa fattispecie di immobili il ricorso a strumenti perequativi e/o di credito edilizio. (...) Un'eventuale proposta comunale che tratti e comporti il ricorso a tali strumenti urbanistici deve tuttavia precisare tanto gli aspetti procedurali che quelli tecnici per l'applicazione di tali istituti nel quadro normativo del PRGC e nei limiti del non contrasto con le disposizioni del PPR. In difetto di tale specificazione nella normativa proposta, il ricorso a tali istituti andrà rimosso dalla Variante. Si richiama inoltre il Comune a definire taluni criteri con i quali provvedere alla localizzazione degli edifici incongrui, ai fini dell'applicabilità della norma proposta:
- f) con riferimento alle tutele dal rischio idraulico contenute nella Variante, già in precedenza si è evidenziato che a far data dal 08.02.2023 sono entrate in vigore le norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Il testo dell'Art. 59 delle NTA dovrà essere pertanto sostituito, prevedendo il rinvio dinamico alle disposizioni del PGRA. Il Comune, nell'ottemperare a tale necessità, può utilizzare, inserendoli nelle norme tecniche di attuazione, i tre commi che di seguito, si suggeriscono:
 - "1. Lo strumento sovraordinato di tutela dalla pericolosità e dal rischio idraulico sul territorio è il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA). Tale strumento individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d'uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
 - 2. Le norme di PRGC riferite a condizioni e modalità di utilizzo del territorio, vigenti alla data di entrata in vigore del PGRA, si intendono applicabili per quanto compatibili con quelle del Piano stesso.
 - 3. Nelle more della conformazione dello strumento urbanistico comunale al PGRA, trovano applicazione le disposizioni sulla verifica della compatibilità idraulica e le altre norme d'uso del suddetto Piano.".

CONTRODEDUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha accolto il punto a) recependo le modifiche indicate nell'art. 2 Zone omogenee E2 - zone boscate.

Il punto b) è stato accolto dal Comune nell'art. 3 Zone dei corsi d'acqua, degli alvei e delle ghiaie fluviali; in particolare, la richiesta di cui al secondo capoverso è stata recepita stralciando dal testo normativo le parole "compresi l'abbattimento o l'estirpazione di piante, la pavimentazione di zone di parcheggio e la posa in opera di recintazioni".

Il punto c) risulta accolto mediante lo stralcio, dall'art. 8 Categoria PP – aree prative d'interesse paesaggistico, degli "interventi di ampliamento delle strutture agricole produttive esistenti alla data di adozione della Variante di adeguamento al PPR nel rispetto degli indici e parametri di zona", riconducendolo pertanto a coerenza con le previsioni previgenti, mantenute per le aree prative esterne all'ambito di Variante.

Il punto d) non è accolto dal Comune, sulla base delle argomentazioni prodotte per la Riserva 03.

Il Comune ha dato risposta al punto e), inerente l'introduzione di strumenti perequativi e di credito edilizio per il recupero degli edifici dismessi e degradati o incongrui, rimuovendo la possibilità di ricorso a detti strumenti, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento di tali istituti da operarsi in una successiva variante urbanistica.

Il testo normativo suggerito nel punto f) della riserva è stato integralmente recepito nel testo dell'art. 59 - Aree di pericolosità PAIF-PAIR-PGRA riguardante l'ambito di Variante e nell'art. 69 delle vigenti NTA del PRGC.

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA

In considerazione delle modifiche apportate, si considerano superati i punti a), b), c), e), f) della riserva.

Per quanto riguarda il punto d), il superamento dei relativi rilievi, consegue dalle determinazioni assunte dallo scrivente Servizio nell'ambito dell'incontro avutosi con il comune di Tarvisio, successivamente alla consegna

della documentazione di Variante approvata. Per le motivazioni a supporto della linea interpretativa assunta in quella sede, si rinvia alla "VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA RISERVA" della Riserva 03.

Anche in riferimento al punto d) della presente riserva, dunque, non si ritiene di dover disporre correzioni al PRGC

Sulla base delle integrazioni e modifiche operate dal Comune, la Riserva 09 si considera pertanto superata.

B) Verifica osservazioni/opposizioni

La Variante approvata ha altresì esaminato le osservazioni pervenute (n. 2), accogliendole. Il documento "OSSERVAZIONI" riporta la sintesi delle richieste pervenute, descrivendo le conseguenti modifiche agli elaborati di Variante e le motivazioni dell'accoglimento (in alcuni casi parziale) di ciascuna di esse. Si evidenzia che, ai sensi del co. 17 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007, spetta a questo Servizio la verifica di eventuali conflitti tra le osservazioni/opposizioni accolte e gli obiettivi e le strategie del Piano. Ciò premesso, rispetto alle osservazioni accolte, si evidenzia quanto segue:

- Osservazione 1: la modifica azzonativa derivata dall'accoglimento dell'osservazione, riguarda la parziale modifica alla perimetrazione di alcune aree prative di interesse paesaggistico (PP) introdotta con la Variante, al fine di escludere dalla zona gli immobili presenti, che pertanto manterrebbero la precedente classificazione in zona E3b Zone silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte.

 Si ritiene che le limitate modifiche apportate non confliggano con gli obiettivi e strategie del PRGC;
- Osservazione 2: è stata avanzata dall'Ufficio Tecnico del Comune, con il fine di apportare alcuni correttivi alla Normativa di Attuazione, in parte in conseguenza del recepimento di pareri di VAS su precedenti Varianti urbanistiche. L'osservazione comprende cinque specifiche richieste di modifica. Si ritiene che le modifiche puntuali risultanti dall'accoglimento dell'osservazione, così come l'accoglimento parziale della richiesta di cui al punto 2, inerente la proposta di consentire all'art. 50 Servizi a rete, opere di sistemazione idrogeologica e opere antincendio "la posa di cavi, condotte, tralicci, pali ed altri impianti

tecnologici a rete", accolta con esclusione degli elementi "tralicci e pali", non confliggano con gli obiettivi e

Tutto ciò premesso e considerato,

strategie del PRGC.

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "A) Superamento delle riserve regionali" e "B) Verifica osservazioni/opposizioni", la Variante n. 88 al Piano regolatore generale comunale del comune di Tarvisio, approvata con la deliberazione consiliare n. 46 del 31.07.2023, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- eliminazione del Cap. 8.2.9, dalla Relazione di Variante Fascicolo n. 1;
- eliminazione dal comma 1 dell'art. 1 bis delle norme tecniche di attuazione, della parola "motivata";
- sostituzione del comma 3 dell'art. 1 bis delle norme tecniche di attuazione, con la disposizione: "3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, NTA PPR la normativa d'uso contenuta nella scheda di cui al comma 1 è prevalente sulla disciplina dei beni paesaggistici di cui al comma 2 nei casi di antinomia tra prescrizioni che si ricollegano ad una medesima fattispecie."

PER IL DIRETTORE DI SERVIZIO
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO, IL PRESIDENTE